

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**Deliberazione n. 20 del 27/04/2016**

**OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  
PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20:00**, nella sala consiliare del Comune di Riolo Terme si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio dell'Unione.

Risultano presenti i signori Consiglieri

ALBONETTI RICCARDO	Assente
BERTI CHIARA	Presente
BOSI NICCOLÒ	Presente
BRICCOLANI STEFANO	Presente
CASADIO ORIANO	Presente
CATANI GUIDO	Presente
CAVINA DANILO	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
CEMBALI NICOLETTA	Presente
CERICOLA TIZIANO	Assente
CERONI ILENIA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
LAGHI DARIO	Presente
MALMUSI ROBERTA	Presente
MALPEZZI GIOVANNI	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
MINARDI VINCENZO	Presente
MORINI GIOVANNI	Assente
NICOLARDI ALFONSO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
PALLI ANDREA	Presente
SALVATORI ENRICO	Assente
SPAGNOLI ROBERTO	Presente
UNIBOSI MARCO	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente

**PRESENTI N. 21**

**ASSENTI N. 4**

Sono presenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio:

ANCONELLI FABIO  
MELUZZI DANIELE  
MISSIROLI DAVIDE

Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dell'Unione della Romagna Faentina,  
Dott.ssa MARIA LUISA MARTINEZ.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:  
Palli Andrea, Unibosi Marco, Briccolani Stefano.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sottopone per l'approvazione quanto segue:

## **OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

Illustra l'argomento il Sindaco referente Dott.  Davide Missiroli .

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**VISTO** lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina, approvato con i seguenti provvedimenti consiliari:

<b>Consiglio Comunale di FAENZA</b>	<b>delibera n. 278 del 08/11/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di BRISIGHELLA</b>	<b>delibera n. 71 del 03/11/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO</b>	<b>delibera n. 71 del 22/10/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE</b>	<b>delibera n. 53 del 28/10/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di RIOLO TERME</b>	<b>delibera n. 65 del 20/10/2011</b>
<b>Consiglio Comunale di SOLAROLO</b>	<b>delibera n. 73 del 25/10/2011</b>

**DATO ATTO** che lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato all'Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all'Unione per trenta giorni consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo è compiutamente entrato in vigore, ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello Statuto medesimo;

#### **Normativa:**

- Art. 50 c.7 del D.Lgs. 267/2000;
- Art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, che ha modificato l'art. 3 lett. d-bis del D.L. n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248/2006);
- Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- D.Lgs. 59/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legge 13.08.2011 n.138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", conv. con mod. in Legge 14 settembre 2011, n.148;
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" come convertito, con

- modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- D.L. 24.01.2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
  - Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo" come convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.

### **Motivo del provvedimento**

- Premesso che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno condiviso l'obiettivo strategico di giungere alla realizzazione di una unione di comuni, mediante il percorso di allargamento dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai tre restanti Comuni del distretto socio sanitario;
- Premesso che i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato il "Documento di indirizzo per la realizzazione di una Unione di Comuni coincidente con il Distretto socio-sanitario mediante l'allargamento dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo" e si sono impegnati a promuovere tutti i passaggi tecnici e politici per realizzare concretamente l'unione comprensoriale;
- Premesso che su proposta del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo hanno approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione della Romagna Faentina e che l'atto costitutivo dell'Unione della Romagna Faentina è stato stipulato dai sei Sindaci in data 30/11/2011 (atto Repertorio Comune di Faenza n. 4809);
- Premesso che i Comuni aderenti all'Unione hanno deliberato di conferire all'Unione della Romagna Faentina il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Premesso che il progetto che ha portato al conferimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive ha indicato, tra le condizioni preliminari che consentano di conseguire efficienza ed efficacia nella gestione del servizio, la omogeneizzazione dei Regolamenti comunali e delle Ordinanze che disciplinano l'esercizio dell'attività delle imprese attivate sul territorio dell'Unione;
- Considerato che con la costituzione dell'Unione della Romagna Faentina si impone l'esigenza di unificare le regolamentazioni comunali vigenti in materia di disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche presenti sul territorio dei diversi Comuni che fanno parte della stessa;
- Richiamato l'art. 50 c.7 del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente dispone: " Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
- Considerata la necessità di far adottare ai Sindaci dell'Unione della Romagna Faentina identiche ordinanze disciplinative degli orari, sulla base di indirizzi che devono essere adottati, nello specifico caso, dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina in luogo dei singoli Consigli comunali;
- Dato atto che il settore economico è stato oggetto in questi ultimi anni di interventi di liberalizzazione per esplicita volontà del legislatore (in particolare

- D.Lgs. 59/2010);
- Considerato che le recenti riforme hanno imposto una rilettura della regolamentazione di competenza dell'Amministrazione locale, anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
  - Considerato che restano impregiudicate eventuali azioni da parte di ogni Sindaco per evitare atti in "danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche;
  - Considerata, altresì, la necessità di salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, per cui ogni Sindaco è legittimato ad intervenire per tutelare eventuali situazioni che necessitano di una disciplina particolare discostandosi dai presenti indirizzi;
  - Richiamato in tal senso anche l'art.54 c. 4 del D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la facoltà di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
  - Dato atto che ai sensi dell'art.54 c.6 del D.Lgs. 267/2000 in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
  - Tenuto conto delle riserve normativamente previste che consentono al Sindaco di intervenire per fronteggiare particolari situazioni;
  - Sentito il parere delle associazioni interessate;
  - Vista l'istruttoria espletata;
  - Dato atto che le risultanze conclusive di tale istruttoria comportanti l'abrogazione delle Ordinanze vigenti nei sei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina e la loro contestuale sostituzione da parte dei rispettivi Sindaci sono contenute nell'Allegato A "indirizzi" parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e nell'allegato B "Ordinanza" che dovrà essere adottata da ciascun Sindaco dell'Unione;
  - Valutato che tali modifiche alle discipline regolamentari comunali in materia di orari delle attività economiche non comportano impegni di spesa sul bilancio del Comune o di settore;

**VISTI** i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Il Presidente del Consiglio apre la discussione.

Cons. Palli: il gruppo consiliare 5 Stelle è da sempre contrario alle liberalizzazioni dei pubblici esercizi nei giorni festivi che penalizzano le piccole imprese e i piccoli commercianti dei centri storici comunali. I grandi centri commerciali non hanno creato posti di lavoro e hanno determinato e stanno determinando la chiusura di tanti piccoli negozi. Voto contrario al provvedimento che recepisce questa logica di liberalizzazioni.

Cons. Necki: condivide le riflessioni di Palli. Le liberalizzazioni sfrenate che migliorano

la fruizione dei beni e servizi da parte dei consumatori e peggiorano le condizioni operative dei lavoratori. Voto contrario.

Sindaco Missiroli: i piccoli esercizi non competono più anche perché oggi gli acquisti si effettuano anche tramite internet. Difficile e inopportuno restringere localmente le normative nazionali in tema di libera concorrenza.

Nessun altro chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 21
Consiglieri votanti	n. 21
Voti favorevoli	n. 19
Voti contrari	n. 02 (Palli, Necki)
Astenuti	n. 0

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli indirizzi del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina in materia di orari delle attività economiche che procedono alla vendita e/o erogano servizi a seguito della costituzione dell'Unione della Romagna Faentina e presenti sul territorio dell'Unione nelle risultanze di cui all'Allegato A;
2. di trasmettere ai sei Comuni dell'Unione il presente atto deliberativo e il relativo allegato B nel quale è contenuto il testo dell'ordinanza che dovrà essere adottata da ciascun Sindaco dell'Unione della Romagna Faentina.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 21
Consiglieri votanti	n. 21
Voti favorevoli	n. 19
Voti contrari	n. 02 (Palli, Necki)
Astenuti	n. 0

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

#### **DELIBERA**

**DICHIARARE** l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MARTINEZ MARIA LUISA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE PROCEDONO ALLA VENDITA DI PRODOTTI E/O EROGANO SERVIZI A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

Gli orari delle attività economiche che si caratterizzano per la vendita e la somministrazione sono stati liberalizzati in modo definitivo con l'entrata in vigore dell'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, che ha modificato l'art. 3 lett. d-bis del D.L. n. 223/2006.

In estrema sintesi gli:

- esercizi di vicinato,
- le medie strutture,
- le grandi strutture,
- i centri commerciali,
- i pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)

possono effettuare l'orario che prediligono senza alcun limite orario sia giornaliero, che settimanale o festivo.

Questa medesima facoltà liberalizzante è attribuita anche:

- ai produttori agricoli,
- alle attività di commercio su area pubblica itinerante,
- ai distributori automatici di prodotti,
- alle attività artigianali e industriali di produzione e vendita,
- alle agenzie d'affari,
- ai circoli privati che somministrano o vendono ai soci.
- alle attività di panificazione,
- alle tabaccherie,
- alle edicole.

Come indirizzo generale, per ragioni di semplificazione e di snellimento burocratico nelle materie di cui sopra non deve essere comunicato al Suap o al Comune l'orario prescelto, ma l'orario deve essere sempre preventivamente indicato all'esterno mediante apposito cartello o con altri mezzi idonei di informazione.

Permane in capo al Sindaco la necessità imprescindibile di stabilire l'orario di inizio e di chiusura dei mercati settimanali e delle fiere che non possono essere considerati liberalizzati.

In materia di distributori di carburante la cornice operativa entro cui gli impianti stradali possono erogare il carburante è stabilita dalla Regione e nel territorio dell'Unione è fissata in massimo 60 ore di apertura (minimo 52 ore). In questo specifico settore la comunicazione dell'orario prescelto è obbligatoria.

Per motivi imperativi di interesse generale il Sindaco in determinate materie (sale giochi, sale scommesse, funzionamento di apparecchi da gioco con vincita in denaro, sale VLT, locali da ballo, discoteche, night club, bar, pub, pizzerie, ristoranti posti in zone di tutela, ecc.) può limitare l'attività in determinate fasce orarie.

Le attività di piano bar e concertistiche sono disciplinate dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività.

L'orario di erogazione del servizio da parte delle imprese di acconciatura ed estetica è dalle 7.00 alle 22.00 nei giorni feriali.

**Oggetto: ORDINANZA disciplinante gli orari delle attività economiche che procedono alla vendita di prodotti e/o erogano servizi a seguito della costituzione dell'Unione della Romagna Faentina**

## **IL SINDACO**

- Premesso che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno condiviso l'obiettivo strategico di giungere alla realizzazione di una unione di comuni, mediante il percorso di allargamento dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai tre restanti Comuni del distretto socio sanitario;
- Premesso che su proposta del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo hanno approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione della Romagna Faentina e che l'atto costitutivo dell'Unione della Romagna Faentina è stato stipulato dai sei Sindaci in data 30/11/2011 (atto Repertorio Comune di Faenza n. 4809);
- Considerato che con la costituzione dell'Unione della Romagna Faentina si impone l'esigenza di unificare le regolamentazioni comunali vigenti in materia di esercizio delle attività delle imprese presenti sul territorio dei diversi Comuni che fanno parte della stessa, e che un ruolo importante è costituito dal fatto di avere una identica disciplina in materia di orari di esercizio delle attività economiche, in modo che tutte le imprese presenti sul territorio dei vari Comuni dell'Unione della Romagna Faentina abbiano una medesima disciplina di riferimento ed un identico trattamento;
- Richiamato l'art.50 c.7 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco il ruolo di coordinatore e organizzatore degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici presenti sul territorio;
- Considerato che il Sindaco deve determinarsi in tal senso tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- Considerata la particolare situazione che caratterizza i Sindaci che fanno parte dell'Unione della Romagna Faentina, per cui si ritiene opportuno, tenuto conto dell'esigenza di adottare comportamenti omogenei tra i diversi consigli comunali, seguire gli indirizzi del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina;
- Vista la delibera del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale vengono forniti indirizzi ai Sindaci ai fini dell'aggiornamento delle ordinanze e delle disposizioni che a livello comunale disciplinano la materia degli orari delle attività economiche che procedono alla vendita di prodotti e/o erogano servizi alla persona;
- Richiamata la vigente ordinanza e, comunque, ogni altra disposizione disciplinante a livello comunale la materia degli orari delle attività economiche;
- Visto l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, che ha modificato l'art. 3 lett. d-bis del D.L. n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248/2006) prevedendo per gli esercizi commerciali al dettaglio e per quelli di somministrazione la liberalizzazione degli orari sia nei giorni feriali che nei giorni festivi;
- Vista la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- Visto il D.Lgs. 59/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Visto il Decreto Legge 13.08.2011 n.138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", conv. con mod. in Legge 14 settembre 2011, n.148;



- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" come convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Visto il D.L. 24.01.2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo" come convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- Tenuto conto che il complesso delle previsioni legislative improntate a liberalizzare gli orari di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione opera "ope legis", senza necessità di alcun recepimento a livello ordinatorio locale;
- Considerato che la facoltà liberalizzante è attribuita anche alla vendita effettuata dai produttori agricoli, alle attività di commercio su area pubblica itinerante, ai distributori automatici di prodotti, alle attività artigianali e industriali di produzione e vendita, alle agenzie d'affari, ai circoli privati che somministrano o vendono ai soci, alle attività di panificazione, alle tabaccherie, alle edicole;
- Dato atto che permane in capo al Sindaco la necessità imprescindibile di stabilire l'orario di inizio e di chiusura dei mercati settimanali e delle fiere e che tali disposizioni esistenti rimangono in vigore;
- Dato atto che in materia di distributori di carburante la cornice operativa entro cui gli impianti stradali possono erogare il carburante è stabilita dalla Regione e nel territorio dell'Unione è fissata in massimo 60 ore di apertura (minimo 52 ore);
- Dato atto che i limiti orari di svolgimento delle attività musicali e dei concerti sono stabiliti dalla Regolamentazione comunale;
- Considerato che, conformemente a quanto già previsto con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011, eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, possono essere introdotte soltanto per evitare atti in "danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche;
- Rilevata la necessità di riservarsi in ordine alla possibilità di salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, o previsti dall'art. 54 del D.Ls. n. 267/2000)
- Dato atto che le disposizioni sotto riportate potranno essere oggetto in determinati casi di limitazioni dettate a tutela delle casistiche sopra indicate;
- In sostituzione dell'Ordinanza prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e di ogni altra ordinanza o atto disciplinante gli orari di esercizio delle attività sotto indicate che devono intendersi abrogate con l'adozione di questa nuova disciplina;
- Visto l'art. 50 c.7 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

### **1) COMMERCIO AL DETTAGLIO**

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture, centri commerciali) sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. E' data facoltà di effettuare l'apertura in qualunque orario, anche in giornate festive. Non è previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale, nè è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale. L'esercente è tenuto soltanto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva

dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.

## **2) PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.) sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Non è previsto un obbligo di chiusura settimanale, né è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario
3. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune. Le disposizioni di cui al presente punto 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della LR 14/2003, nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.

## **3) PRODUTTORI AGRICOLI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

## **4) ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1), fatta eccezione per quelle che attengono ai cartelli che non sono obbligatori per questa specifica attività.

## **5) DISTRIBURI AUTOMATICI DI PRODOTTI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

## **6) ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI DI PRODUZIONE E VENDITA**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

## **7) AGENZIE D'AFFARI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

## **8) CIRCOLI PRIVATI CHE SOMMINISTRANO O VENDONO AI SOCI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

## **9) ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

## **10) ATTIVITA' DI TABACCHERIA**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

## **11) ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

## **12) ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E ATTIVITA' DI ESTETISTA**

1. L'orario di erogazione del servizio da parte delle imprese di acconciatura ed estetica è dalle 7.00 alle 22.00 nei giorni feriali.
2. Nelle giornate domenicali e festive è vietato l'esercizio dell'attività, fatte salve le deroghe di seguito disposte. Nelle giornate del 23 - 24 - 30 - 31 dicembre è data facoltà di apertura, anche quando cadono di domenica, nel rispetto dell'orario inteso come fascia 07.00 - 22.00 che può essere gestito a discrezione

dell'operatore, previa apposizione all'esterno dei locali di un cartello indicante l'orario o con altri mezzi idonei di informazione. La stessa facoltà è prevista anche per la giornata del 14 febbraio quando cade di domenica. I titolari delle attività di acconciatore, barbiere ed estetista ubicate nei centri commerciali al dettaglio hanno facoltà di derogare a quanto disposto in via generale effettuando l'orario previsto dal centro commerciale.

3. La chiusura infrasettimanale è facoltativa.
4. L'orario prescelto dovrà essere preventivamente reso noto al pubblico all'esterno del locale mediante cartelli o con altri mezzi idonei di informazione. L'orario non è obbligatorio comunicarlo al Suap.
5. Le infrazioni alle disposizioni del punto 12) della presente ordinanza, compresa la mancata esposizione del cartello degli orari praticati, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.

### **13) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione e ai gestori degli impianti per la distribuzione di carburante al pubblico di osservare quanto segue:
  - l'orario di apertura degli impianti per la distribuzione di carburante al pubblico, con presenza del gestore, può essere aumentato fino ad un massimo di 60 ore settimanali computate dal lunedì alla domenica.
2. Gli impianti nel rispetto del limite minimo di 52 ore settimanali e nel rispetto del limite massimo di 60 ore settimanali (computate dal lunedì alla domenica) devono garantire, con la presenza del gestore, l'apertura nelle fasce orarie che vanno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, fatta salva l'eventuale chiusura settimanale antimeridiana o pomeridiana, stabilendo liberamente l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto.
3. Nell'articolazione di detto orario dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla Regione Emilia Romagna con la Deliberazione della Giunta n. 1421/2010:
  - a) apertura non prima delle ore 5;
  - b) chiusura non dopo le ore 22, fatta salva la possibilità di richiedere l'orario notturno;
  - c) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato;
  - d) possibilità di chiusura domenicale o festiva, per tutto o per parte dell'orario giornaliero.
4. La comunicazione dell'orario giornaliero che si intende effettuare, della giornata in cui verrà effettuata l'eventuale chiusura antimeridiana o pomeridiana, dovrà essere comunicata al Suap dell'Unione della Romagna Faentina da inviarsi almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo a cui si riferisce. L'orario prescelto con la comunicazione di cui sopra non può essere modificato se non sono trascorsi almeno tre mesi dall'ultima comunicazione.
5. L'orario di apertura, con presenza del gestore, degli impianti stradali di distribuzione carburanti è il seguente:

PERIODO ESTIVO: DAL 1° MAGGIO AL 31 AGOSTO

MATTINO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 12,30

POMERIGGIO DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19,30

Nella giornata in cui si effettua la turnazione di chiusura per riposo infrasettimanale, gli impianti saranno aperti dalle 7,00 alle 12,30.

PERIODO INVERNALE : RESTANTE PERIODO

MATTINO DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 12,30

POMERIGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 19,00

Nella giornata in cui si effettua la turnazione di chiusura per riposo infrasettimanale, gli impianti saranno aperti dalle 7,30 alle 12,30.

Nelle giornate festive e di domenica non sarà effettuata l'apertura con presenza del gestore.

6. L'apertura domenicale e festiva per tutto o per parte dell'orario giornaliero va computato nel monte ore settimanale che non può superare le 60 ore.
7. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
8. Le comunicazioni di cui al punto 4. non conformi ai limiti e alle disposizioni sopra riportate sono considerate irricevibili e non attribuiscono alcuna facoltà di esercizio dell'orario comunicato in difformità ai limiti e alle disposizioni di cui sopra. L'accertamento dell'esercizio dell'attività dell'impianto in difformità rispetto all'orario comunicato o, comunque, in violazione alle disposizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste.
9. La violazione alle disposizioni contenute nel presente punto 13) è sanzionata ai sensi di legge.

#### **14) RISERVA**

1. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.

#### **15) SANZIONI**

1. Salvo le sanzioni previste da leggi disciplinanti le diverse materie, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza per le quali non è prevista una specifica sanzione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.

**IL SINDACO**



Proposta n. 2016 / 361  
SERVIZIO SUAP

OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRESENTI  
NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/03/2016

IL RESPONSABILE  
FACCHINI CLAUDIO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

VISTO DEL FUNZIONARIO  
SERVIZIO SUAP

**PROPOSTA DI DELIBERA n. 361 / 2016**

OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRESENTI  
NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 08/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MARANI MAURIZIO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Proposta n. 2016 / 361  
SERVIZIO SUAP

OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRESENTI  
NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito ai quali si osserva che .....

.....  
.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 08/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio n. 20 del 27/04/2016**

**Oggetto: INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  
PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2016 .

Li, 03/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
GHIRELLI FABIO  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





**Certificato di esecutività**

**Deliberazione del Consiglio n. 20 del 27/04/2016**

SERVIZIO SUAP

**Oggetto: INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  
PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questa Unione.

Li, 16/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



**Certificato di avvenuta pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio n. 20 del 27/04/2016**

**Oggetto: INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  
PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questa Unione a partire dal 03/05/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 19/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
GHIRELLI FABIO  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)